Anno 1873. — **Roma - Sabato, 30 Agosto** — **Num. 239.**

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE UFFICIALE

Il N. 1467 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice per la Marina mercantile;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il regolamento pel servizio delle zavorre nel porto di Venezia vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina ed annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 10 agosto 1873.

VITTORIO EMANUELE.

S. DE ST-BON.

Regolamento *pel servizio delle zavorre nel porto di Venezia.*

Art. 1. L'inzavorramento delle navi di qualunque portata nel porto di Venezia è di libera concorrenza.

Tale servizio però è sottoposto alle disposizioni prescritte dal presente regolamento oltre quelle contenute nel Codice della Marina mercantile.

Art. 2. Il capitano, padrone od armatore di un bastimento potrà inzavorrarlo, sbarcare la zavorra o trasbordarla sopra altri bastimenti, coi mezzi che stimerà più convenienti, purchè si uniformi alle discipline che regolano il servizio delle zavorre nel porto ed alle norme indicate nel presente regolamento.

Art. 3. Nessun maneggio di zavorra potrà essere fatto di notte, ma soltanto dal sorgere al tramontare del sole e con tutte le precauzioni necessarie per evitare interrimenti.

Nel caso di reale urgenza, debitamente riconosciuta dalla Capitaneria di porto, questa potrà permettere il maneggio suddetto anche di notte, purchè i capitani, padroni od armatori si sottopongano ad una speciale sorveglianza a loro carico, nei modi stabiliti dalla Capitaneria di porto.

Art. 4. I battelli ed altri galleggianti di qualsiasi forma e dimensione, quando siano impiegati nel trasporto, carico o scarico della zavorra pei bastimenti, saranno sottoposti a tutte le speciali discipline di stazione ed ormeggio ed a qualsivoglia altra disposizione di ordine interno del porto che la Capitaneria stimasse di prescrivere secondo le circostanze.

Art. 5. La Capitaneria di porto, di concerto coll'ufficio governativo del Genio civile, designa i luoghi nei quali si devono prendere i materiali per la zavorra e quelli in cui dovrà essere depositata la zavorra sbarcata o di rifiuto, osservate le discipline prescritte dal regolamento speciale 20 dicembre 1871, per la conservazione della Laguna di Venezia. Perciò sia per prendere la zavorra, che per depositarla, i galleggianti impiegati in tali operazioni dovranno munirsi della speciale licenza prescritta dal suddetto regolamento sotto comminatoria delle pene stabilite dal regolamento medesimo.

Art. 6. Il solo fatto di ommissione delle precauzioni necessarie, tra cui la mancanza di tela o stuoia, od altro riparo tra la banchina e la barca e tra bordo e bordo, per impedire che nel carico, scarico, trasbordo e trasporto della zavorra ne cada in acqua, verrà dalla Capitaneria punito con pene di polizia. Ove poi per mancanza di cautele, od altri motivi si effettuassero gettiti abusivi, od accadessero interrimenti nel porto e canali, il contravventore incorrerà nella multa estensibile a lire 500 comminata dall'articolo 399 del vigente Codice per la marina mercantile, senza pregiudizio dei danni da rifarsi nei modi stabiliti dall'art. 177 del Codice suddetto.

Ogni altra contravvenzione al prescritto dal presente regolamento verrà punita con pene di polizia.

Art. 7. Per facilitare ed assicurare in qualsiasi circostanza lo inzavorramento delle navi, principalmente nei tempi procellosi che impediscono alle barche di andare a prendere la zavorra fuori del porto, sarà stabilito un deposito di zavorra nell'interno del porto medesimo.

L'approvigionamento di tale deposito sarà fatto per appalto conformemente alle prescrizioni del vigente regolamento sulla contabilità dello Stato in data 4 settembre 1870, e la distribuzione e maneggio della zavorra saranno operati colle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 8. Il concessionario dell'appalto, di cui all'articolo precedente, avrà l'esclusiva del deposito della zavorra nel porto durante la concessione che gli verrà fatta, in base ad uno speciale capitolato da redigersi dall'Ufficio governativo del Genio civile incaricato del servizio tecnico del porto e delle spiagge, di concerto colla Capitaneria di porto.

Art. 9. Colla privativa del deposito concessa all'appaltatore, di cui all'art. 8, non rimane infirmata la libera concorrenza per il servizio della zavorra stabilita all'art. 1°.

Art. 10. I concorrenti all'appalto per il deposito della zavorra dovranno, prima di presentarsi all'asta, produrre un documento dal quale risulti che sono in possesso d'uno spazio atto al deposito e riconosciuto come tale dalla Capitaneria e dall'Ufficio del Genio civile.

Art. 11. Gli interrimenti che potessero aver luogo nelle acque limitrofe all'approdo del deposito, staranno a carico dello appaltatore del deposito stesso. A tale effetto saranno operati, con apposite norme, opportuni scandagli per base di confronto, e di tempo in tempo ripetuti.

Art. 12. Il ribasso delle offerte di appalto riguarderà soltanto la tariffa della zavorra indicata nell'art. 30 del presente regolamento.

Art. 13. Le materie occorrenti per la zavorra da fornirsi dal deposito saranno distinte nelle seguenti categorie:

1° Zavorra scelta di ghiaja o ciottoli;

2° Zavorra comune di sabbia asciutta di spiaggia;

3° Zavorra inferiore, cioè: tritumi di sassi, calcinacci provenienti da demolizioni murali, materie terrose asciutte, nonchè materie derivanti dalle escavazioni del porto, purchè arenose ed asciutte.

Art. 14. Il concessionario dovrà costantemente tenere fornito il deposito di almeno quattrocento tonnellate di zavorra della prima qualità e di mille della seconda per tutte le eventuali esigenze, surrogando tosto quella quantità che avesse adoperata.

Per ogni giorno di ritardo da quello assegnatogli dalla Capitaneria per rifornire il deposito fino alla suddetta quantità di zavorra, l'assuntore incorrerà nell'ammenda di lire 10, salvo il caso constatato di forza maggiore.

Art. 15. Per l'approvigionamento del deposito e per la distribuzione della zavorra dal medesimo valgono tutte le discipline e penalità indicate negli articoli dal primo al sesto pel servizio d'inzavorramento delle navi in generale, oltre a quelle speciali che seguono.

Art. 16. La distribuzione della zavorra dal deposito dovrà esser fatta con l'ordine di presentazione della domanda, salvo i casi specificati agli articoli 21 e 22.

Art. 17. Il capitano, padrone od armatore che vuole provvedersi della zavorra dal deposito deve farne domanda per iscritto all'impresario, indicando il nome, la portata e la nazionalità, nonchè il punto in cui trovasi ormeggiato il bastimento da inzavorrare; la qualità e quantità della zavorra occorrentegli, ed in quale dei modi specificati nella Tabella, che fa seguito all'articolo 30, intenda che abbia luogo l'inzavorramento.

L'impresario trattiene la domanda e riporta subito i dati della medesima nel suo registro, che deve essere a madre e figlia, e dà al richiedente quest'ultima, nella quale, egualmente che nella madre, deve essere indicato il giorno ed ora della presentazione della domanda, onde rimanga per tal modo stabilito il turno d'inscrizione per l'inzavorramento. Il capitano di porto dovrà numerare e parafrare il registro, e potrà farselo presentare per le occorrenti ispezioni, ogniqualvolta lo creda necessario.

Art. 18. Entro 48 ore da quella dell'inscrizione, ogni bastimento dovrà esser pronto a ricevere la zavorra dal deposito; in caso diverso, perderà il turno d'inzavorramento, e verrà posto in fine di lista.

L'impresario entro lo stesso termine di ore 48 dovrà fornire la zavorra al bastimento nella qualità e quantità domandata, ed ove ciò non effettuasse, e non comprovasse il caso di forza maggiore, sulla denunzia della parte interessata, sarà passibile d'ammenda da infliggersi dalla Capitaneria nei limiti delle pene di polizia, senza pregiudizio dell'azione d'indennità che il richiedente intendesse di far valere nella via ordinaria civile, pei danni derivatigli dal ritardo dell'inzavorramento.

Art. 19. È in facoltà dei capitani, padroni ed armatori di scegliere qualunque dei modi d'inzavorramento specificati ai numeri 1, 2, 3, 4 della tariffa che fa seguito all'art. 30, Potranno anche contrattare direttamente col concessionario di fare l'operazione a cottimo, stabilendo cioè l'immersione a cui dovrà giungere il bastimento, quando sia inzavorrato. Questa convenzione sarà fatta per iscritto o firmata dalle parti, onde, in caso di contestazione, essere esibita alla Capitaneria di porto, la quale, in mancanza di detta convenzione scritta, potrà rifiutarsi a pronunziare il suo giudizio.

Art. 20. È data facoltà ai capitani, padroni od armatori giunti in porto col proprio bastimento in zavorra, e dopochè avranno ottenuto il permesso della Capitaneria di porto, di sbarcare, cedere o vendere la stessa ad altri con quei mezzi che reputeranno opportuni, purchè non contrari al presente regolamento, oppure di sbarcarla nel deposito. In quest'ultimo caso il concessionario riceverà nelle sue imbarcazioni la zavorra, e, quando non sia intervenuta apposita convenzione scritta, sarà corrisposta la mercede stabilita ai numeri 5, 6, 7, 8 della tariffa che fa seguito all'art. 30.

Art. 21. Sono esenti dal turno d'inzavorramento, ed hanno priorità d'inscrizione, secondo il disposto dall'art. 16, le navi della Marina militare, sì dello Stato che straniere, e quelle mercantili noleggiate e specialmente impiegate pel servizio di pubblico interesse, le quali, sulla domanda della Capitaneria, dovranno venire inzavorrate, secondo le esigenze del loro servizio, con precedenza a qualunque altro bastimento mercantile inscritto nel turno.

Art. 22. In caso d'urgenza per avarie od eventualità marittime, e per qualsiasi altro infortunio che richiedesse pronta assistenza, la Capitaneria avrà facoltà di dare quegli ordini che stimerà necessari per lo sbarco od imbarco immediato della zavorra, e regolerà in seguito le spese a seconda delle circostanze, fermo l'obbligo dell'assuntore del deposito di uniformarsi in tutto e senza ritardo alle disposizioni che dalla Capitaneria gli saranno impartite.

Art. 23. Per tutte le indicazioni di peso, volume e superficie contemplate tanto nel presente regolamento, quanto nel contratto di appalto per il deposito, si applicherà il sistema metrico e così la tonnellata sarà di 1000 chilogrammi ed il quintale di 100 chilogrammi.

Art. 24. Di tutti i galleggianti dall'impresario impiegati nel maneggio della zavorra verrà, senza eccezione alcuna, ed a spese dell'assuntore, constatata la capacità effettiva in peso mediante sagomazione da eseguirsi da uno stazzatore delegato dal capitano di porto, e ne sarà rimesso il verbale alla Capitaneria, la quale provvederà alla iscrizione e numerazione dei galleggianti medesimi.

La sagomazione, come sopra, verrà rinnovata ogni anno, e tutte le volte che la Capitaneria trovasse opportuno di farlo per rettificare, ove occorresse, la portata.

All'atto di eseguire la sagomazione suddetta i galleggianti dell'impresa dovranno avere a bordo tutti gli attrezzi ordinari, nonchè due uomini, come per solito si trovano a bordo di ciascuna di tali barche.

Verrà primieramente constatata la loro immersione a vuoto, e poi quella a pieno carico, misurate l'una e l'altra dall'orlo superiore del fianco.

Detti galleggianti dovranno essere distinti da poppa e da prora col proprio numero, con l'inscrizione: *Deposito zavorra*, e colla indicazione della loro portata in tonnellate, il tutto in color bianco. Due linee longitudinali, pure bianche, segneranno la loro immersione a vuoto ed a pieno carico.

Art. 25. Tutti i galleggianti adoperati dall'impresa pel maneggio della zavorra dovranno essere muniti della licenza pel traffico interno, sulla quale verrà indicato, oltre il numero d'iscrizione del galleggiante cui appartiene, anche la portata di questo in peso, e la misura d'immersione tanto a vuoto che a pieno carico.

La licenza dovrà sempre seguire il rispettivo galleggiante, e rendersi ostensibile non soltanto agli agenti della Capitaneria, che ne facessero ricerca, ma anche agli acquirenti della zavorra che volessero assicurarsi della identità e portata delle barche.

Art. 26. I galleggianti adoperati dall'impresa pel maneggio della zavorra, che non fossero trovati nelle condizioni prescritte dagli articoli 24 e 25, verranno sequestrati dalla Capitaneria di porto, la quale infliggerà un'ammenda al concessionario nei limiti delle pene di polizia, quando non si tratti di frodi, nel qual caso verrà fatta denunzia al competente potere giudiziario.

Il sequestro dei galleggianti per parte della Capitaneria durerà fino a che l'impresa non sia disposta a metterli nelle condizioni indicate negli articoli 24 e 25.

Art. 27. La Capitaneria di porto eserciterà una speciale vigilanza sul servizio generale della zavorra, sui galleggianti e sui locali del deposito, dei quali potrà, quando che sia, far procedere alla visita, dovendo l'impresario facilitarne l'ispezione, senza che questi possa in alcun modo prendere ingerenza nell'ordinamento o nella direzione di detto servizio nel porto.

Art. 28. Qualunque contestazione potesse insorgere circa il peso, il pagamento, la mercede od altra qualsiasi emergenza relativamente alla zavorra, verrà definita dalla Capitaneria nei limiti dei poteri conferitile dal Codice per la Marina mercantile.

Art. 29. Nei casi non previsti da questo regolamento, la Capitaneria di porto ha facoltà di emettere quelle disposizioni temporanee che stimerà opportune, ed alle quali il concessionario del deposito dovrà sottomettersi.

Art. 30. Il prezzo che il concessionario potrà ripetere dai capitani, padroni od armatori, tanto nazionali che esteri per ogni tonnellata di zavorra ad essi somministrata o sbarcata, non potrà eccedere quello fissato nella tariffa che fa seguito al presente articolo, in cui si comprende il nolo delle barche e le mercedi del personale impiegato dalla impresa, fatta deduzione del ribasso di appalto.

TARIFFA *per le operazioni d'inzavorramento, carico e scarico di zavorra, determinata sulla base di una tonnellata metrica di* 1000 *chilogrammi.*

Modi di esecuzione della provvista, carico e scarico della zavorra	Prezzi, compreso il nolo, delle barche ed il costo della mano d'opera data dall'impresa secondo le categorie di cui all'art. 13.		
	Categ. 1ª	Categ. 2ª	Categ. 3ª
Fornitura della zavorra come all'art. 19.			
1° Zavorra versata dal deposito per cura dell'impresario nelle barche dei capitani, padroni od armatori accostate all'approdo del deposito . . . . . . L.	2 »	1 25	0 80
2° Zavorra presa nel deposito e versata nelle barche dei capitani, padroni od armatori, per cura ed a carico di questi, colle proprie genti . . . . »	1 75	1 »	0 35
3° Zavorra trasportata colle barche dell'impresa lungo il bordo del bastimento e posta coi recipienti o coffe sul ponte pensile, oppure gettata nella stiva pel rombo di fianco . . . . . »	2 50	1 50	1 25
4° Zavorra trasportata, messa e paleggiata nella stiva del bastimento a cura e spese del concessionario . . . . »	3 25	2 »	1 75
Sbarco, reimbarco e trasporto della zavorra come all' art. 20.			
5° Trasporto della zavorra levata dal bastimento e posta nelle barche del concessionario coi mezzi dei capitani, padroni od armatori . . . . L.	0 50	0 50	0 50
6° Come sopra impiegando i mezzi dell'impresa . . . . »	1 15	1 15	1 15
7° Sbarco e rimbarco della zavorra medesima coi mezzi come al n. 5° . . . . »	1 »	1 »	1 »
8° Come sopra coi mezzi come al n. 6° . . . . »	2 30	2 30	2 30

Roma, addì 13 agosto 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
S. DE ST-BON.

Il N. 1529 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 17 dicembre 1863, n. 1598, col quale fu approvato il ruolo normale degli impiegati e serventi della Commissione di Antichità e Belle Arti di Palermo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il nuovo ruolo normale degli impiegati e serventi della Commissione di Antichità e Belle Arti di Palermo, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 3 agosto 1873.

VITTORIO EMANUELE.

A. SCIALOJA.

RUOLO *normale degli impiegati e serventi della Commissione di Antichità e Belle Arti di Palermo.*

Grado		Stipendio
Assegno per la Direzione del Museo e della Pinacoteca	L.	600
Direttore delle Antichità	»	3500
Segretario della Commissione . .	»	2200
Economo	»	1200
Copista	»	820
Custodi e facchino del Museo . .	»	2470
Custodi delle Antichità nelle provincie Siciliane	L.	2129
Usciere della Commissione . . .	»	800
Totale . .	L.	13,719

Addì 3 agosto 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
A. SCIALOJA.

Il Num. DCCXX (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione presa in Assemblea generale del 1° giugno 1873 dagli azionisti della Società anonima per azioni al portatore, stabilita in Acireale col titolo di *Società Enologica La Sicilia* e col capitale nominale di lire 1,500,000 diviso in n. 7500 azioni da lire 200, con la quale deliberazione fu aggiunta alle operazioni della Società quelle dell'industria e commercio dell'agro cotto e degli agrumi;

Visto lo statuto di detta Società e il Regio decreto che lo approva, in data 15 giugno 1873, n. DCLXXXV;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata e resa esecutoria la modificazione dello statuto della *Società Enologica La Sicilia*, adottata colla predetta deliberazione sociale 1° giugno 1873, la quale modificazione è la seguente:

In fine dell'articolo 2° dello statuto sono aggiunte queste parole:

« Potrà inoltre la Società incaricarsi della industria e commercio dell'agro cotto, agrumi e di tutto ciò che vi ha rapporto. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 24 luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

Il N. DCCXXI *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per l'aumento del capitale presa in assemblea generale del 15 luglio 1872 dagli azionisti della Società anonima per azioni al portatore, sedente in Montagnana col titolo di *Prima Società Italiana pello stigliamento meccanico e pella lavorazione della canapa e del lino*;

Visto lo statuto di detta Società e il Regio decreto che lo approva in data 6 novembre 1872, n. 465;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

Ai termini della citata deliberazione sociale 15 luglio 1872 il capitale della *Prima Società Italiana pello stigliamento meccanico e pella lavorazione della canapa e del lino* è aumentato dalle lire 600,000 alle lire 700,000 mediante emissione di n. 100 azioni nuove da lire 1000 ciascuna.

Art. II.

Il contributo annuale della Società nelle spese degli uffici d'ispezione, pagabile a trimestri anticipati, è aumentato dalle 100 alle 150 lire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 24 luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

Il n. 1531 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il Regio decreto di proroga del Parlamento, 11 luglio 1873.

Con R. decreto 10 agosto 1873, Salaris avv. Michele, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, venne collocato in aspettativa per motivi di salute.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA

(NUMERO 11)

Il Ministro dell'Interno

Considerando che il cholera manifestatosi in Genova ha un corso assai mite e pochissimo diffusivo,

Decreta:

Per le navi colpite dalla disposizione dell'articolo 1° della Ordinanza di Sanità Marittima numero 9, il periodo di contumacia di osservazione prescritto dal paragrafo 3° del Quadro delle Quarantene del Regno verrà computato compresovi il tempo da esse impiegato nel viaggio.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1873.

Il Ministro: G. CANTELLI.

MINISTERO DELLA MARINA.

DIREZIONE DELLA MARINA MERCANTILE.

Notificazione.

Si notifica alla Marineria nazionale che l'Intendenza sanitaria in Costantinopoli, con circolare del 22 luglio ultimo scorso, significò essere stato imposto l'obbligo ai bastimenti, che si dirigono ai porti della Turchia, di far munire la loro patente sanitaria del *visto* del console ottomano residente nel porto di partenza, e ciò per evitare le conseguenze che deriverebbero dalla omissione di quella formalità.

Ha inoltre fatto avvertire che se tale omissione non potrebbe in tempi di salute perfetta essere cagione di ammende e di quarantene, darebbe invece luogo, in tempi di epidemie, ad un accrescimento di rigori quarantenari.

Roma, li 27 agosto 1873.

Il Direttore: C. RAMDACCIO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Leggesi nella *Gazzetta di Venezia* in data del 27:

Lunedì, nelle acque di Malamocco, aveva luogo la terza serie di esperienze colla torpedine *Withehead*. Il *Tripoli*, ch'era ancorato, eseguì cinque tiri con quest'arma contro la cannoniera n. VI, che alla distanza di 300 e 500 metri gli passava da prora a tutta macchina, secondo una rotta perpendicolare all'asse longitudinale del *Tripoli* stesso.

S. E. il Ministro della Marina, il comandante in capo del dipartimento e l'onorevole deputato P. Fambri assistevano agli esperimenti da bordo alla cannoniera.

Ieri dalle 10 alle 5 continuavano gli esperimenti, sempre alla presenza del cav. Saint-Bon, che in questi giorni si è mostrato veramente instancabile.

Stamattina alle ore 6 egli visitava l'Arsenale.

— Lo stesso giornale reca in data del 28:

Ieri mattina, alle ore 5 e mezzo, S. E. il Ministro della Marina recavasi ad ispezionare i grandiosi lavori dei bacini di carenaggio presso il R. Arsenale. Erano ad attenderlo il contr'ammiraglio marchese Del Carretto col suo capo di stato maggiore e l'aiutante di campo, nonchè il colonnello Martini del Genio militare, direttore dei lavori, coi suoi ufficiali.

Il Ministro si fece dare i più minuti ragguagli circa i lavori in corso. Il bacino minore che misura 90 metri in lunghezza, con 6 metri di profondità d'acqua, si calcola sarà ultimato pel maggio 1875. Nelle fondazioni delle banchine si scese fino a 9 metri sotto il livello del mare, profondità, a quanto sappiamo, mai prima raggiunta in questa città. Il bacino maggiore, la cui lunghezza fu portata a 125 metri, dietro istanza di questa Camera di commercio, dovrebbe essere ultimato in cinque anni, salvo fortuiti avvenimenti che venissero a porre ostacolo.

Dopo essersi trattenuto più d'un'ora sul luogo dei lavori, S. E. passò a visitare il nostro Arsenale, dove nulla lasciò d'inosservato: officine, magazzini, depositi e scali, tutto volle vedere e di tutto rendersi conto. Questa visita durò parecchie ore.

Nel pomeriggio, il cavaliere St-Bon ha ispezionato le caserme di marina, l'Ospedale di Sant'Anna, e la Scuola degli allievi machinisti.

In sei giorni che si trova fra noi, egli non ha consacrato che poche ore al riposo; questa sua attività, questo suo interessamento per tutto ciò che riguarda la marina debbono essere arra di giorni più prosperi, tanto per la nostra flotta, che pel nostro arsenale.

La maggioranza dei componenti la marina da guerra fonda le più belle speranze sul suo nuovo capo, e da lui attende il risorgimento morale e materiale d'un'istituzione, che un giorno fu la sorgente della nostra grandezza, e che ora dev'essere il baluardo della nostra indipendenza.

S. E. parte da Venezia oggi alle 2 45 pomeridiane.

— Intorno al progetto della strada ferrata sotto la Manica, il signor Michele Chevalier scrive quanto segue nell'*Economiste Français*:

Si annunzia che quanto prima si farà un'inchiesta intorno alla questione dell'apertura di un *tunnel* sotto la Manica, allo scopo di stabilire una comunicazione continua in istrada ferrata tra Parigi e Londra, tra l'Inghilterra e il Continente. Questa formalità è indicata dalla legge come condizione che deve precedere la concessione. Questa deve, si dice, essere sollecitata, senza alcuna sovvenzione nè garanzia d'interesse, da una Compagnia anglo-francese, che surrogherebbe la Società internazionale attuale, la cui sola ambizione è di avviare l'impresa.

È chiaro per tutti che una simile comunicazione tra i due paesi, se si può stabilire, eserciterebbe una grande e felice influenza sulle loro relazioni commerciali. Quando i viaggiatori fossero liberati dagli incommodi e dalle noie che cagiona la traversata dello stretto durante più dei due terzi dell'anno, quando le persone e le mercanzie potessero, senza trasbordo, nello spazio di 7 ore e mezzo ad 8, andare dall'una all'altra delle due capitali, le più popolate e le più ricche del mondo, la circolazione dall'una all'altra sarebbe immensa.

Ma questa comunicazione è praticabile? L'idea di cacciarsi sotto terra allo scopo di scavare un passaggio, sotto questo stretto, così aspro ai passeggieri, non è una chimera? È fuori di dubbio che, un secolo addietro, il progetto sarebbe stato tacciato di follia. Ma noi siamo in un'epoca in cui l'uomo mostra una così grande padronanza sulla natura, e compie, in fatto di lavori pubblici particolarmente, tante meraviglie, che non bisogna affrettarsi di pronunziare la parola impossibile. Prima di respingere un progetto che, non ha guari, non avrebbe sopportato l'esame, poichè era allora al disopra delle forze della civiltà, bisogna comparare la grandezza dei mezzi di esecuzione, che ora stanno in potere dell'uomo, alla grandezza degli ostacoli, e le difficoltà che vennero superate in altri casi a quelle che si tratta di affrontare ora.

La larghezza dello stretto nelle vicinanze di Calais e in quelle di Douvres, là dove il *tunnel* sottomarino sarebbe scavato, è di 25 chilometri. Comprese le rampe che bisognerebbe costruire in sotterraneo da ciascuna parte, il *tunnel* avrebbe più di 30 chilometri, probabilmente 33 o 34, di lunghezza. È molto. Ma il *tunnel* del Moncenisio ne ha 12; quello del S. Gottardo, che si scava ora, e che un intraprenditore si è impegnato, sotto una penalità grossa, a compiere in 8 o 9 anni, ne ha 15; quello del Sempione, la cui postura si raccomanda per una minore elevazione assoluta al di sopra del livello del mare, e che bisogna aspettarsi a vedere aprire tra poco, ne avrà 18 o 20. Non si è già tanto lontani dal caso nostro. Più ancora, la durezza delle roccie da attraversare è incomparabilmente minore sotto la Manica, tra Calais e Douvres, che nelle montagne delle Alpi, che è stato necessario, o che sarà necessario forare, al Moncenisio, al S. Gottardo o al Sempione. La differenza fa più che compensare il soprappiù della lunghezza. Al Moncenisio si sono incontrati dei graniti, delle quarziti o masse di un quarzo compatto, ed altre roccie, che sono quasi una sfida all'industria umana. Al S. Gottardo l'ostacolo di questa natura non è minore, nè minore al Sempione.

Sotto la Manica, là dove si aprirebbe il *tunnel* sottomarino, l'esame del terreno sull'una e l'altra riva, e le indicazioni precise fornite da alcuni saggi di sonda, che si sono fatti con cura, danno una grande probabilità all'opinione, secondo la quale il sotterraneo camminerebbe interamente in un banco di creta, sostanza che è come lo strato ideale per gli intraprenditori di strade ferrate che hanno dei sotterranei da costruire. La creta, infatti, è facilissima da perforare; essa ha il grado di tenacità che è necessario per restare in posto e formare volta da sè, ed è abbastanza compatta perchè l'acqua non filtri in quantità apprezzabile attraverso ad un banco di qualche spessore.

La presenza di una massa continua di creta, anche là dove il *tunnel* dovrebbe svilupparsi, sarebbe un fatto assai favorevole per il successo dell'impresa. Si sono dunque cercate le prove e le testimonianze proprie a stabilire il fatto. Si possono trovare riunite in un articolo del *Times* sul progetto del *tunnel* sottomarino, e in un opuscolo ancora più recente di un ingegnere abile e coscienzioso, il signor Carlo Bergeron. Risulta da queste pubblicazioni che la creta, o un calcare analogo, ha sulla costa inglese 140 metri di potenza, e sulla costa francese 230. È quello che ha constatato John Kawkshaw, uno de' più eminenti ingegneri dell'Inghilterra, quello stesso che, dopo aver visitati i luoghi, ha preso risolutamente a difendere il Canale di Suez del Lesseps, acerbamente criticato allora da una parte della stampa inglese, che si appoggiava al parere d'uno de' più celebri ingegneri d'Inghilterra, Roberto Stephenson. I tentativi per iscavare de' pozzi presso il litorale, ne' due paesi, vi hanno dimostrata l'esistenza della creta in grosse masse. La inclinazione degli strati porta a credere che l'ammasso di creta che si vede sull'una delle rive è il prolungamento di quello che si trova sulla riva opposta, e che il banco si estende sul fondo del mare per tutta la lunghezza dello stretto.

Se fosse così, l'escavazione di un sotterraneo di 34 chilometri tra i due paesi sarebbe un'opera più facile che non possa essere quella dei *tunnels* eseguiti, in corso di esecuzione, o progettati attraverso le dure roccie delle Alpi, al Moncenisio, al San Gottardo o al Sempione.

Per il pubblico in generale tuttavia c'è uno spauracchio, davanti al quale l'immaginazione rimane atterrita e confusa: arrischiarsi sotto le onde, sotto questo mare così spesso in tempesta! Non sarebbe un esporsi con tutte le probabilità contrarie, alla sorte di Faraone? Quale garanzia si avrà mai che questo mare agitato non penetrerà inopinatamente nel *tunnel?*

Quale garanzia? Ce n'ha parecchie, e, grazie a Dio, di irrecusabili. Non è oggi soltanto che l'uomo ha preso a scavare sotto il mare lunghe gallerie. Per il minatore inglese è un giuoco quello di lavorare col mare sopra la testa. Le miniere di stagno o di rame di Cornovalia si stendono lontane sotto il mare, senza che le onde le invadano. Sulla costa del Cumberland, dove si coltivano de' bei strati di carbone, parecchie gallerie si estendono oltre 5 chilometri dalla spiaggia, in linea retta, e le vie trasversali che legano tra di loro le linee perpendicolari alla riva, fanno con questa uno sviluppo molto più grande di quello del *tunnel* progettato sotto la Manica. Ora, non mai l'acqua del mare è penetrata in queste miniere, e la fiducia dei minatori contro l'invasione del mare è piena. Essi si vantano di poter arrivare a toccare, qualche giorno, la costa d'Irlanda, che è a 100 chilometri di distanza, quantunque il mare, sotto al quale bisognerebbe passare, sia assai più profondo della Manica.

Qui torna opportuno notare un fatto, che è di buon augurio per l'intrapresa della strada ferrata sottomarina tra la Francia e l'Inghilterra. Col mezzo di ripetuti scandagli nello stretto, si è arrivati a constatare una direzione, in linea retta, poco lontana da quella che unirebbe Calais a Douvres, e in cui il mare ha una profondità relativamente mediocre. Invece di tremila, quattromila, cinquemila metri che si trovano di solito nell'Oceano Atlantico, si trova cento volte meno, trenta, quaranta, cinquanta metri; il massimo è di cinquantaquattro.

Supponete che uno di quei genii, che gli Orientali mettono tanto volentieri nelle loro leggende, levi di peso una delle torri di *Nôtre-Dame*, e la faccia scorrere nello stretto secondo la direzione proposta per la strada ferrata internazionale sottomarina; in nessun punto la torre rimarrà sommersa; dappertutto eleverà il capo al disopra delle onde di 30 metri, di venti, e al *minimum* di 12 o 13 metri.

Ne segue che, scavando il *tunnel* sottomarino a un centinaio di metri sotto il livello del mare, i viaggiatori avranno, tra loro e le onde, per proteggerli, una vôlta di terra di più di 50 metri, nella maggior parte dei casi, supponendo al sotterraneo otto metri d'altezza sotto la serraglia, e nei casi meno favorevoli, di 38 a 40 metri. In questo sotterraneo, fatto a vôlta per tutta la lunghezza, illuminato e munito d'apparecchi di ventilazione, si andrebbe esenti, non solo da ogni pericolo, ma anche da ogni incomodo. In tre quarti d'ora sarebbe percorso.

Si vuol dire con questo che il compimento di un'opera siffatta non esigerebbe una grossissima spesa? Certamente no; ma questo non riguarda il pubblico dei viaggiatori, bensì quello degli azionisti, che dovrebbero rendersi conto delle condizioni, alle quali avrebbero a sottoscrivere. Il Bergeron si mostra convinto che basterebbe un capitale di 125 milioni; l'Hawkshaw è d'avviso che sia bene trovarsi in misura di sborsarne un doppio, vale a dire 250 milioni. Chi ha ragione? Chi ha torto? Noi non lo sappiamo: l'avvenire deciderà. Ma, dovesse costare più ancora che non dice l'Hawkshaw, l'opera presenta tali prospettive commerciali e politiche che non sarà, anche a queste condizioni, pagata troppo caro.

Si può ritenere senz'altro che nel corso dei lavori non potranno nascere difficoltà grosse? Sarebbe temerario il crederlo. Restano ancora degli elementi imprevisti, che susciteranno delle difficoltà; non si può dubitarne. Potrebbe darsi che in mezzo alla massa cretacea, sulla cui continuità da una riva all'altra si può ragionevolmente contare, si presentassero una o più screziature di sabbia, attraverso le quali l'acqua del mare si precipiterebbe nei lavori. Per la natura medesima del terreno, se un accidente di questo genere è poco probabile, è però nell'ordine delle cose possibili; ma fortunatamente l'arte dell'ingegnere ha ora delle risorse inesauribili. Noi non temiamo d'essere smentiti dai più esperimentati ingegneri, asserendo che i pericoli da prevedersi nella escavazione del *tunnel* sottomarino sono minori di quelli contro i quali Brunel padre ebbe a lottare quando fu incaricato della esecuzione del *tunnel* sotto il Tamigi, a Londra; e nondimeno egli n'uscì vittorioso.

DIARIO

Un giornale lionese, la *Décentralisation*, ha deciso che la stampa legittimista invierà un indirizzo al conte di Chambord in occasione della liberazione del territorio. Il testo dell'indirizzo venne comunicato ai giornali del partito con invito ai medesimi di far conoscere in tre giorni la loro adesione od il loro rifiuto di adesione.

Il *Journal des Débats* scherza a lungo sopra tale incidente:

« Questo, esso scrive, si chiama stringere i panni addosso al prossimo e può dirsi che la *Décentralisation* prende il suo titolo sul serio. Essa infatti mette in pratica il principio di decentramento, giacchè, coll'iniziativa che ora ha assunta, si pone a capo del partito con danno dei fogli legittimisti di Parigi i quali, fino adesso, hanno diretto, in accordo coll'estrema destra dell'Assemblea, il movimento monarchico. Non sappiamo come essi giudicheranno questo colpo d'audacia.

« Probabilmente si troverà che la liberazione del territorio è una occasione singolarmente scelta per un indirizzo al conte di Chambord. Non mettiamo già in dubbio il patriottismo del principe, e siamo sicuri che al pari di tutti i Francesi egli risentirà una gran gioia per la partenza dei tedeschi; ma infine egli è rimasto necessariamente estraneo alle trattative colla Germania, e non è a lui precisamente che vuolsi riconoscere il merito dello sgombero del territorio. Egli non ebbe parte alla fatica, non può quindi aver parte all'onore, per rammentare un celebre motto di Giovanna d'Arco.

« Ma il tempo stringeva e forse l'idea è venuta un po' tardi al foglio lionese. Ciò che sarebbe una scusa, non una ragione.

« A buon conto il testo dell'indirizzo dice chiaro che i legittimisti intendono richiamare il conte di Chambord puramente e semplicemente, senza condizioni. « Il giorno, così si esprime l'indirizzo, in cui il re e l'Assemblea rappresentante della nazione si troveranno di fronte, la mutua fiducia renderà agevole la definizione delle questioni le quali, intavolate prima del tempo, riuscirebbero spinose e *forse* irritanti. »

« Questo *forse* ci sembra soverchio. Il giornale di Lione non è ben certo che le questioni della bandiera e della costituzione sieno irritanti, ma non esclude che lo possano essere, tanto più che esse sono spinose. Qui non c'è *forse* che tenga; lo si confessa; la rosa della restaurazione non è senza spine. Chi la tocca può pungersi e non sarebbe da maravigliare che queste punture producessero dell'irritazione. Il *forse* adunque è un pleonasmo.

« Ciò che anche pecca di soverchio è il programma, tracciato nell'indirizzo, dei lavori che il conte di Chambord dovrà imporsi dopo la restaurazione. È un programma assai grave.

« Gli abbisognerà: disarmare le passioni, dissipare i pregiudizi, suggellare la concordia fra i cittadini, riparare le nostre rovine, dare impulso a tutti i lavori della pace, preparare l'alleggerimento delle imposte, ed infine restituire alla Francia la sua antica supremazia.

« Tutto ciò non è poco. Ma non è poi uno scandalo il vedere dei semplici gazzettieri, i quali intendono che il re risalga senza condizioni sul trono e colla pienezza della sua onnipotenza, indicargli le imprese che egli dovrà compiere? Di dove hanno essi derivato un tale diritto? E se al re non piacesse di far nulla ed anzi il contrario di ciò che essi scrivono, cosa pretenderebbero di avere a ridire? Ahimè! Lo si vede ad occhio nudo. Il vero sentimento della monarchia di diritto divino si viene scolorando anche presso i suoi partigiani.

« L'indirizzo, continua il *Journal des Débats*, non fa alcuna allusione al problema della bandiera. Forse perchè questo problema è stato risoluto ultimamente dal *Monde*. L'esercito, dice questo giornale, verrà consultato e deciderà quale avrà da essere la sua bandiera. Egli la sceglierà bianca o tricolore secondo il piacer suo. L'essenziale è che la bandiera civile sia bianca.

« Vi potrebbero dunque essere due bandiere diverse: una per l'esercito, l'altra pel paese. È una soluzione ingegnosa. Ma convien sapere di dove il *Monde* ha tratte le sue informazioni. Potrebbe darsi che essa non abbia altro fondamento che la sua imaginazione, ed in tal caso non proverebbe nulla. Anzi, essa ci rammenterebbe una osservazione fatta da Turenna ad un abate che tracciava un piano di campagna indicando col dito sulla carta il punto preciso in cui l'esercito doveva attraversare un fiume: « Caro abate, gli osservò Turenna, ma il vostro dito non è un ponte! »

La *Gaceta de Madrid* scrive che il capitano generale delle provincie basche spedì un telegramma per annunziare che il cabecilla Lizarraga, con 3000 uomini, muove per rinforzare le bande che assediano Estella. Il comandante Santapau, nel dì 25 agosto, battè le bande che erano davanti a Estella, forti di 8000 uomini. Lo scontro seguì fra Dicastillo e Arronitz. Santapau si è impadronito delle loro posizioni e tolse loro parecchi cavalli e oggetti di guerra. Telegrammi posteriori concordano nel dire che Don Carlos comandava in persona le sue bande.

La stessa *Gaceta* conferma la notizia relativa alla dispersione delle bande di Calvo e di Seco, nell'Aragona. Anche la banda di Mirendon sarebbe stata battuta.

Il nuovo presidente delle Cortes, signor Castelar, pronunziò un lungo discorso nella seduta del 25 agosto. Disse che nei tempi di turbolenze le difficoltà ed i pericoli si aggravano; questa ragione lo indusse ad accettare un posto ch'egli non crede di meritare; lo incoraggia l'idea che tutti lo appoggeranno. Ricordò i giorni di lotta, quando tutti i repubblicani erano uniti. Si divisero, è vero, dopo la vittoria; la qual cosa si spiega dacchè sorge sempre un ideale di governo, vagheggiato dalla minoranza, mentre la maggioranza rappresenta la realtà con tutte le sue tristezze. L'oratore consigliò all'opposizione di attendere la propria forza dal diritto, non il suo diritto dalla forza. Soggiunse che, pur lasciando perfetta libertà della discussione, non tollererà attacchi personali. Dichiarò che la sua politica è conforme al programma del signor Salmeron; disse: « Noi siamo i continuatori della rivoluzione di settembre. Noi non rappresentiamo un partito, ma la democrazia. »

Poscia l'oratore, fatta una esposizione storica della democrazia, soggiunse: « La libertà è la divisa della Repubblica; la morte di questa sarebbe la morte della libertà. Nulla vi sarebbe di più vile che una generazione, la quale, dopo di avere saputo conquistare la libertà, non sapesse conservarla. »

Si dichiarò nuovamente partigiano della repubblica federale, perchè colla federazione si eviterà la dittatura. Ma, più d'ogni altra cosa, egli disse, di volere l'unità nazionale e l'integrità della patria. Ecco le sue parole a questo riguardo: « Quando si vengono facendo altrove le grandi nazionalità, come l'Italia e la Germania, sarebbe insensato disfare la nostra. » Il signor Castelar conchiuse invocando la protezione di Dio per la salvezza della libertà e per l'integrità della Spagna. »

BOLLETTINO DEL CHOLERA

(29 agosto).

Provincia di Venezia.

Venezia, casi 5, morti 8.

In altri 10 comuni complessivamente: casi 18, morti 7.

Totale dei casi nella provincia: 23, morti 15.

Provincia di Treviso.

In tre comuni complessivamente: casi 4, morti 2.

Provincia di Parma.

Parma, casi 7, morti 7.

In altri 2 comuni complessivamente: casi 5, morti 5.

Totale dei casi nella provincia: 12, morti 12.

Provincia di Brescia.

In quattro comuni complessivamente: casi 5, morti 4.

Provincia di Udine.

In quattordici comuni complessivamente: casi 32, morti 16.

Provincia di Padova.

Padova, casi 7, morti 4.

In altri 11 comuni complessivamente: casi 29, morti 8.

Totale dei casi nella provincia: 36, morti 12.

Provincia di Genova.

Genova, casi 4, morti 6.

In altri 3 comuni complessivamente: casi 4, morti 2.

Totale dei casi nella provincia: 8, morti 8.

CONSIGLI PROVINCIALI

Costituzione degli Uffizi di presidenza dei Consigli provinciali del Regno per l'anno 1873.

MILANO.

Lissoni avv. commend. Andrea, senatore, presidente.

Taverna comm. conte Paolo, vicepresidente.

Massarani cav. dott. Tullo, segretario.

Pavesi prof. Angelo, vicesegretario.

CONSERVATORIO FEMMINILE DELLE MONTALVE

IN RIPOLI DI FIRENZE.

Avviso di concorso ad un posto di grazia.

In ordine all'articolo 4, alinea *C*), titolo I del regolamento pei Conservatorii femminili, approvato con decreto Reale del 6 ottobre 1867, l'operaio ed i consiglieri stabiliti per la direzione ed amministrazione del Conservatorio femminile delle Montalve in Ripoli di questa città di Firenze fa pubblicamente noto la vacanza nel medesimo di uno dei posti di grazia che vi si conferiscono dal R. Governo.

Le condizioni per concorrere al posto sovramentovato, che è attualmente vacante, sono le seguenti:

1° Professare la religione cattolica;

2° Esser figlia di ufficiale benemerito al servizio militare, o d'impiegato civile del Regno Italiano;

3° Aver l'età non minore di anni sette, nè maggiore di anni undici compiti;

4° Aver avuto il vaiuolo naturale o vaccino, essere immune da malattia costituzionale o da qualunque imperfezione che vieti l'ammissione nell'Educatorio, ai termini del regolamento sanitario dell'Istituto stesso.

Le domande relative saranno presentate all'operajo del Conservatorio che risiede nello scrittojo del medesimo, posto in via della Scala al numero 56, entro il termine di un mese dal dì dell'inserzione del presente avviso, corredate, oltre ai documenti richiesti per l'ammissione ordinaria, anche degli altri opportuni a provare i titoli sopra espressi per ottenere il posto di grazia. Si noterà eziandio il domicilio della famiglia della postulante.

La famiglia che otterrà il posto di grazia è tenuta al pagamento di una tassa annuale di lire italiane cento cinquanta, oltre alle spese straordinarie per le lezioni di musica vocale e strumentale, per quelle di lingue e materie non indicate nel programma degli studi del Conservatorio; non che per le malattie gravi, rimedi e cure speciali; e per la spesa di vestiario e suo mantenimento.

Il programma degli studi, e di quant'altro occorre, si troverà ostensibile allo scrittojo del Conservatorio indicato di sopra.

Firenze, li 9 agosto 1873.

Per la Commissione
L'Operaio: SIMONE DUCA DI SAN CLEMENTE.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 8 settembre 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 638 nel comune di Villa S. Giovanni, provincia di Catanzaro, di nuova istituzione.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo art. 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi

alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 16 agosto 1873.

Il Direttore Compartimentale: G. MILLO.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Figueras, 28.

I carlisti, ponendo in esecuzione il loro bando relativo alla strada ferrata di Francia, tirarono oggi contro un treno presso Laalme. Il fuochista rimase ucciso e il macchinista ferito. Tutti i vagoni furono colpiti. I viaggiatori si sono molto spaventati, ma rimasero illesi.

Metz, 29.

Ieri fu aperto il Consiglio del distretto della Lorena. Fra i 33 consiglieri, 10 soltanto prestarono il giuramento. Il Consiglio dovette quindi separarsi, non essendo in numero legale.

Costantinopoli, 29.

Il generale Ignatieff fu ricevuto ieri in udienza dal Sultano, e partirà ai primi della prossima settimana.

Parigi, 29.

Il ministro Beulé indirizzò ai prefetti una circolare, nella quale raccomanda loro di porre in esecuzione la circolare del suo predecessore, che proibiva le dimostrazioni pel 4 settembre.

Il dottor Nelaton passò una notte agitatissima.

Parigi, 29.

Il sindaco di Nancy annunziò al governo che ieri i consiglieri municipali andarono a fare una visita a Thiers, che trovasi in quella città.

Il duca di Broglie riceverà domani il signor Abarzuza, rappresentante della Spagna presso il governo francese.

Bukarest, 29.

Il principe Carlo è ritornato per la via di Kronstad e recasi colla famiglia nel Castello del Sinai.

Berlino, 29.

Molti giornali tedeschi parlano in modo assai simpatico della visita imminente di S. M. Vittorio Emanuele a Berlino.

La *Gazzetta di Colonia* saluta questa visita come una prova della completa adesione dell'Italia agli elementi di pace e di progresso.

Perpignano, 29.

Ieri un distaccamento di volontari repubblicani si presentò alla frontiera per la via di Muga. Due di essi penetrarono armati sul territorio francese per ricercare i feriti carlisti. Avendo i contadini opposta loro una resistenza, i volontari retrocessero, tirando alcuni colpi di fucile per intimorirli. Furono prese delle misure per far rispettare il territorio.

Madrid, 29.

Oggi ebbe luogo una riunione della maggioranza, sotto la presidenza di Castelar.

La seduta incominciò alle ore 10 pomeridiane e terminò alle ore 3 del mattino.

Castelar disse che la libertà non corse mai tanti pericoli e che è necessario di rispondere alla violenza colla forza.

Salmeron espose i risultati ottenuti dal governo, che pose fine all'insurrezione Cantonale. Soggiunse che tutti i liberali devono riunire i loro sforzi per vincere i carlisti e che bisogna sciogliere la questione dell'artiglieria. Disse di persistere nella sua opinione sulla pena di morte e che per tutto il resto sarà inesorabile. Fece una questione di gabinetto della sospensione delle sedute e terminò dicendo: « Noi siamo federali e non separatisti; la federazione deve farsi colla costituzione e non con patti. »

La riunione approvò con 94 voti contro 14 la parte della proposta tendente a sospendere le sedute delle Cortes dal 1° settembre al 3 aprile (?). Approvò quindi ad unanimità l'altra parte della proposta che dà all'ufficio della presidenza, nel caso di necessità, la facoltà di convocare l'Assemblea d'accordo col governo; accorda un voto di fiducia al ministero attuale, concedendogli il potere di sciogliere le crisi parziali, e lo invita a punire severamente tutti i delitti in conformità alla legge ed a ristabilire la disciplina nell'esercito.

Madrid, 29.

Le Cortes hanno preso in considerazione la proposta di sospendere le sedute.

Madrid, 30.

L'*Imparcial* pretende di sapere che, essendo la marina da guerra occupata contro l'insurrezione Cantonale, il governo abbia l'intenzione di armare dei legni corsari, onde impedire lo sbarco delle armi pei carlisti.

Parigi, 30.

Un articolo di Lemoinne nel *Journal des Débats* dichiara di non riconoscere il diritto divino. Dice che, essendo la repubblica divenuta impossibile, occorrerebbe alla Francia una monarchia liberale. Soggiunge che, dopo la rinuncia del conte di Parigi alla monarchia elettiva, il solo re possibile in Francia è il conte di Chambord, ma col patto ch'egli tratti colla nazione, la quale non è disposta ad abbandonare le sue pubbliche libertà. Dichiara che il conte di Chambord, seguendo l'esempio di Luigi XVIII, può dare le garanzie domandate ed una Carta, altrimenti si renderebbe impossibile come la repubblica.

New-York, 29.

Oro 115 1|4.

BORSA DI VIENNA — 29 agosto.

	28	29
Mobiliare	240 50	242 50
Lombarde	182 —	180 50
Banca anglo-austriaca	193 50	192 50
Austriache	335 —	336 —
Banca Nazionale	973 —	972 —
Napoleoni d'oro	8 91	8 91
Cambio su Parigi	43 50	43 50
Cambio su Londra	111 20	111 20
Rendita austriaca	73 20	73 20
Id. id. in carta	70 25	70 25
Banca italo-austriaca	52 —	52 —
Rendita italiana 5 0|0	— —	— —

BORSA DI PARIGI — 29 agosto

	28	29
Prestito francese 5 0|0	91 97	92 —
Rendita id. 3 0|0	58 —	58 —
Id. id. 5 0|0	91 45	91 50
Id. italiana 5 0|0	63 10	63 15
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 3|4	92 3|4
Ferrovie Lombardo-Venete	416 —	417 —
Banca di Francia	4270 —	4265 —
Ferrovie Romane	101 25	101 25
Obbligazioni Romane	165 50	166 25
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	189 50	190 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	—	— —
Cambio sull'Italia	12 1|2	12 1|2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	— —	478 75
Azioni id. id.	787 —	788 —
Londra, a vista	25 40	25 39 1|2
Aggio dell'oro per mille	3 —	3 —
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI LONDRA — 29 agosto.

	28	29
Consolidato inglese	92 3|4	92 3|4
Rendita italiana	62 3|8	62 3|8
Turco	51 3|8	51 1|8
Spagnuolo	19 3|8	19 1|2

BORSA DI BERLINO 29 — agosto.

	28	29
Austriache	203 —	203 1|2
Lombarde	108 1|2	108 1|2
Mobiliare	145 1|4	147 —
Rendita italiana	62 —	62 1|8
Banca franco-italiana	— —	—
Rendita turca	50 3|4	50 5|8

BORSA DI FIRENZE 30 agosto.

Rend. ital. 5 0|0	70 15	
Id. id. (god. 1° luglio 73)	— —	
Napoleoni d'oro	22 88 1|2	contanti
Londra 3 mesi	28 72	»
Francia, a vista	113 97	»
Prestito Nazionale	74 —	nominale
Azioni Tabacchi	877 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2387 1|2	fine mese
Ferrovie Meridionali	465 —	nominale
Obbligazioni id.	— —	
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	
Banca Toscana	1620 —	»
Credito Mobiliare	1118 1|2	fine mese
Banca Italo-Germanica	537 —	nominale
Banca Generale	— —	

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 agosto 1873, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi ed interruzioni nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in PIEGO AFFRANCATO o con biglietti di banca in PIEGO AFFRANCATO E RACCOMANDATO, ed ASSICURATO, debbono essere indirizzate all'AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE, in Roma, via de' Lucchesi, n. 4.

MINISTERO DELLA MARINA

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 29 agosto 1873 (ore 16 24).

Mare agitato a Livorno e all'isola Palmaria, mosso in molti altri punti del Mediterraneo. Calma sull'Adriatico. Cielo generalmente nuvoloso e dominio di venti di sud e di ovest. Scirocco forte a Civitavecchia, a Capri e San Teodoro (Trapani). Barometro abbassato in media di 3 mm. I venti gireranno verso il nord ed aumenteranno di forza. Il cielo si manterrà ancora qua e là nuvoloso.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 30 agosto 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0|0	1 semest. 74	—	—	—	—	—	—	—	69 90
Detta detta 3 0|0	1 ottob. 73	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestito Nazionale	1 aprile 73	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto piccoli pezzi			—	—	—	—	—	—	—
Detto stallonato		—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0|0		—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0|0	1 luglio 73	537 50	514 —	512 —	—	—	—	—	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 73	—	73 20	73 15	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»		72 30	72 25	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1 giugno 73	—	71 80	71 70	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana		1000	—	—	—	—	—	—	
Banca Romana	1 luglio 73	1000	—	—	—	—	—	—	2000
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	1 genn. 73	500	520 —	519 —	520 —	519	—	—	—
Banca Italo-Germanica	1 luglio 73	500	535	534 50	535 —	534 50	—	—	—
Banca Austro-Italiana	»	500	409 —	406 —	409 —	406	409	406	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0|0	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	—	—	—	—	—	—	—
SS. FF. Meridionali	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Merid. 6 0|0 (oro)	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 genn. 73	500	—	—	—	—	—	—	550
Titoli provvisorii detta	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	»	430	—	—	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare	1 luglio 73	500	—	—	—	—	—	—	393
Compagnia Fond. Ital.	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Rendita Austriaca		—	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	—	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	—	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	—	— —	— —
Marsiglia	90	112 35	112 25	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 82	28 80	— —
Augusta	90	— —	—	—
Vienna	90	—	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	—
Oro, pezzi da 20 franchi		22 85	22 82	— —
Sconto di Banca 5 p. 0|0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 72 20, 17, 15, 10, 07, 05 cont. e liquidaz. 2° semestre 1873.
Cert. em. 1860/64 73 20.
Prestito Romano 72 30.
Banca Generale 517 1|2, 20 1|4, 20 1|2, 20 3|4, 21 cont. e liq.
Banca Italo-Germ. 533 34, 34 1|2, 35 cont. e liquid.
Banca Austro-Italiana 404, 406, 409 cont. e liq.; 406 fine settembre.
Prezzi di compensazione: Rend. 72 10; Cert. 1860/64 73 15; Blount 72 25; Rothschild 71 70; Banca Romana 2000; Generale 519; Italo 534; Austro 406; SS. FF. Rom. 190; Gas 550; Immob. 393.

Il Deputato di Borsa: O. SANSONI.

Il Sindaco: A. PIZZI.

ALLEGATO G — Prospetto riepilogativo degli Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle Rendite 5 per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico (leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848) annesso al R. decreto 29 giugno 1873, n. 1493 (Serie 2ª).

(*Continuazione e fine — Vedi num.* 226, 227, 230, 233, 237 *e* 238)

INDICAZIONE degli Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi	Numero degli enti morali ecclesiastici pei quali si ha rendita annua da inscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico	Numero ... rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 per cento	Numero ... Totale — Colonne 2 + 3	Rendita annua dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	Rendita annua corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: Credito del fondo per il culto per *rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro - Colonne 5 — 6	Differenza ...: Debito del fondo per il culto per *rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento - Col. 6 — 5	Decorrenza della rendita da inscriversi a favore del fondo per il culto	Numero degli enti morali assoggettati a conversione e poi soppressi dalla legge 15 agosto 1867	Rate della rendita accertata per la tassa di ammortamento liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate liquidate a favore del fondo per il culto: sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 sett. 1867 pegli enti soppressi dalla legge 7 luglio 1866	Rate arretrate ... sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	Rate arretrate ... sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Rate arretrate ... sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Rate arretrate ... TOTALE — Colonne 12 + 13 + 14 + 15	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Ritenuta ...: 13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Ritenuta ...: TOTALE — Colonne 17 + 18	Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Col. 16 — 19	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Riepilogo degli Elenchi.																				
1° Elenco — Allegato A	1	»	1	154 84	46 45	108 39	»		»	»	»	111 70	216 78	270 97	599 45	19 08	35 77	54 85	544 60	13 68
2° Elenco — Allegato B	»	2	2	»	75 13	»	75 13		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	438 88
3° Elenco — Allegato C	7	9	16	25335 62	10555 15	15376 »	595 53		2	30 93	»	7422 37	30230 »	38440 01	76092 38	2660 25	5074 08	7734 33	68358 05	13238 92
4° Elenco — Allegato D	28	50	78	14435 82	9427 35	8876 29	3867 82	1° luglio	5	255 97	»	2320 97	16020 93	21929 69	40271 59	1409 85	2894 69	4304 54	35967 05	25961 29
5° Elenco — Allegato E	69	145	214	20579 31	15713 01	12917 68	8051 38	1873	11	1721 03	»	7992 49	22643 26	31871 65	62507 40	1992 61	4207 »	6199 61	56307 79	53776 66
6° Elenco — Allegato F	44	145	189	16612 44	13378 97	10908 57	7675 10		7	639 19	»	5500 94	20399 57	27001 41	52901 92	1795 17	3564 15	5359 32	47542 60	49208 75
Risultanze complessive degli Elenchi	149	351	500	77118 03	49196 06	48186 93	20264 96		25	2647 12	»	23348 47	89510 54	119513 73	232372 74	7876 96	15775 69	23652 65	208720 09	145633 18
Dedotto l'ammontare complessivo delle *partite a debito* (colonna 8) da quello delle *partite a credito* (colonna 7)						20264 96														
Residua a: *Credito del Fondo per il Culto* per rendita da inscriversi e per arretrati computati a tutto giugno 1873						27921 97													208720 09	
Residua a: *Credito degli investiti degli Enti morali* per rate di rendita maturate a loro favore dalla presa di possesso degli immobili a tutto il 3 settembre 1867										2647 12										

1. *Rendita* 5 per cento da iscriversi al *Fondo per il Culto* con decorrenza dal 1° luglio 1873, conteggiandola con quella già inscritta a suo favore in esecuzione del R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546, lire ventisettemila novecentoventuna e centesimi novantasette . . . L. 27,921 97
2. *Rate di rendita* dovute agli *investiti degli Enti morali* pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno 4 settembre 1867, in cui entrò in vigore la legge di soppressione del 15 agosto 1867, e già pagate agli investiti medesimi sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, lire duemila seicentoquarantasette e centesimi dodici . . . L. 2,647 12
3. *Rate di rendita* maturate a favore del Fondo per il Culto a tutto giugno 1873 e da scontarsi sugli interessi percepiti dallo stesso Fondo per il Culto sulla rendita inscritta a suo favore col R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546, lire duecentotrentaduemila trecentosettantadue e centesimi settantaquattro . . . L. 232,372 74 } 208,720 09
4. *Ritenuta* per imposta di ricchezza mobile sulle rate di rendita maturate a favore del *Fondo per il Culto* negli anni 1869 e successivi, lire ventitremila seicentocinquantadue e centesimi sessantacinque . . . » 23,652 65 }
5. *Importo complessivo delle rate di rendita* a tutto giugno 1873 depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile, lire duecentoundicimila trecentosessantasette e centesimi ventuno . . . L. 211,367 21

Torino, addì 29 giugno 1873.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: QUINTINO SELLA.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: G. DE FALCO.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta, via dei Lucchesi, n. 4.

DIFFIDA.

Essendosi smarrito il titolo di una mezza azione della Banca dello Stato Pontificio portante il num. 4, si diffida chiunque di farne acquisto, e ciò a termini delle leggi vigenti. 4656

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Padova, composto dei signori Alessandro Cavazzani presidente, Giuseppe dott. Vallicelli giudice, Cesare dott. Rosanelli aggiunto applicato,

Sul ricorso dei signori Catterina Rossi vedova Argenti, e Paolo dott. Pietropoli tutore del minore Giuseppe Guazzo fu Vincenzo e procuratore dei maggiori Giovanni Battista, Adele e Sofia Guazzo fu Vincenzo, per tramutamento e translazione di rendita per causa di successione;

Osservato che dal decreto 7 dicembre 1872, num. 83386|19860, del R. Ministero delle Finanze, visto alla R. Corte dei conti li 20 dicembre 1872 e registrato in Venezia li 17 gennaio pº pº col pagamento di lire 2 42, risulta che Ambrogio Rossi vincolò a cauzione a favore del cav. Lovatini Antonio, collocato ora a riposo, i seguenti titoli intestati al proprio nome:

1. Certificato del Debito Pubblico italiano, creazione 14 maggio 1869, n. 223, 17 dicembre 1869, serie 5ª, rendita L. 6 16.
2. Simile n. 224, stessa data e serie, rendita L. 6 16.
3. Simile n. 230, stessa data, serie 8ª, rendita L. 6 16.
4. Simile n. 231, stessa data e serie, rendita L. 6 16.
5. Simile n. 232, stessa data e serie, rendita L. 6 16.
6. Simile n. 351, stessa data, serie 1ª, rendita L. 6 16.
7. Simile n. 352, stessa data e serie, rendita L. 6 16.
8. Simile n. 353, stessa data e serie, rendita L. 6 16.
9. Simile n. 44, stessa data, serie 22ª, rendita L. 12 34.
10. Simile n. 201, stessa data, serie 7ª, rendita L. 12 34.
11. Simile n. 202, stessa data, serie 7ª, rendita L. 12 34.
12. Simile n. 297, stessa data, serie 3ª, rendita L. 12 34.
13. Obbligazione Prestito Lombardo-Veneto n. 1923, 1º luglio 1859, serie 2ª, capitale fiorini 50.
14. Simile n. 2093, stessa data e serie, capitale fiorini 100.
15. Simile n. 1993, stessa data, serie 6ª, capitale fiorini 100.
16. Obbligazione del Debito Pubblico unificato Austro-Ungarico num. 9092, in data primo ottobre 1859, del capitale di fiorini 50.

Visto che Ambrogio Rossi mancò ai vivi in Padova li 15 luglio 1871, con testamento scritto 27 dicembre 1867, in base al quale succedeva nella sua eredità per una metà la figlia Catterina Rossi vedova Argenti, e per una metà il nipote Vincenzo dott. Guazzo;

Visto l'atto di notorietà 6 corrente luglio, da cui è comprovato che non vi furono altri testamenti posteriori, nè vi sono altri eredi necessari ai quali la legge riservi una quota ereditaria;

Visto che il dott. Vincenzo Guazzo mancò ai vivi nel 10 agosto 1871, e dal dimesso atto di notorietà emerge che non abbia fatta alcuna disposizione, e che la sola persona chiamata alla sua eredità sono i di lui figli Gio. Battista, Adele, Sofia, maggiori, e Giuseppe Guazzo minore in tutela dell'avv. dott. Pietropoli, il quale comprovò la sua qualità di procuratore dei fratelli Guazzo maggiorenni;

Visto che il sig. cav. Lovatini col succitato decreto 7 dicembre 1872 del Regio Ministero delle Finanze ottenne la cancellazione del vincolo apposto ai titoli sopraindicati;

Ritenuto pertanto che l'eredità del fu Ambrogio Rossi è in oggi rappresentata per 4/8 dalla figlia Catterina Rossi, e per 1/8 per caduno dei fratelli Gio. Battista, Adele, Sofia e Giuseppe Guazzo;

Visto l'articolo 2 della legge sulla soppressione delle Direzioni speciali del Debito Pubblico, allegato D del Reale decreto 11 agosto 1870, n. 5784, e gli articoli 78 e segnenti del regolamento approvato col R. decreto 11 agosto 1870, n. 5184, e gli articoli 78 e seguenti del regolamento approvato col Reale decreto 3 ottobre 1870, n. 5942,

Dichiara:

Viene autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione e tramutamento dei titoli sopradescritti dalla Ditta Ambrogio Rossi a quella di Catterina Rossi fu Ambrogio, vedova Argenti, e di Gio. Battista, Adele, Sofia, e Giuseppe Guazzo fu Vincenzo, tutti di Padova, l'ultimo minore rappresentato dal tutore avv. Pietropoli, e ciò per 4/8 a favore della prima, e per 1/8 per caduno a favore degli altri, senza alcun vincolo di cauzione.

Ed il presente decreto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Regno a cura degli interessati per tre volte, a dieci giorni d'intervallo, colla avvertenza che nel termine di dieci giorni dall'ultima pubblicazione potrà essere fatta l'opposizione a sensi e nelle forme prescritte dall'art. 89 del precitato regolamento.

Padova, dieci luglio mille ottocento settantatrè.

Il presidente Cavazzani — Pennato vicecanc.

Per copia conforme all'originale:

Dalla cancelleria del R. tribunale civile e correzionale,

Padova, 26 luglio 1873.

4221 Il cancelliere.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo, sezione promiscua, riunito in camera di consiglio;

Letto il soprascritto ricorso ed esaminati gli atti prodotti;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero emanata sullo stesso ricorso;

Riconosciuta la ragione e la giustizia della fatta istanza,

Ordina al direttore del Gran Libro del Debito Pubblico ed a chiunque spetti di eseguire la traslatazione delle quattro rendite intestate al signor Marinuzzi Michele fu Antonio. Una di lire centocinquantacinque, di n. 20229, datata a Palermo 3 luglio mille ottocento sessantatrè; altra di lire ottantacinque, di n. 5069, datata il 5 maggio 1862; altra di lire trenta, di n. 5068, datata a Palermo il 5 maggio mille ottocento sessantadue; e l'ultima di lire cinque, di n. 20719, datata a Palermo il 29 luglio mille ottocento sessantadue, a favore del signor Marinuzzi Antonio fu Michele.

Fatto e deliberato dai signori cavaliere Pietro Di Maggio vicepresidente, Vincenzo Bozzo, Francesco Paolo Mangano giudici.

Oggi in Palermo, il dì 18 novembre 1872. — Pietro Di Maggio - Giovanni Battista Seminara.

Per copia conforme

4312 Antonio Marinuzzi.

DECRETO. 3702

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano (Sezione II)

Omissis

Autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a rilasciare all'Ornati Giovanni fu Giuseppe e Tamborini Luigia fu Luigi quali successori dei fu Pasquale Ornati fu Giuseppe di Albairate la somma di lire duecento sessantaquattro (L. 264) e relativi interessi, depositi, come alla polizza 24 settembre 1872, n. 27525, eseguito dal Pasquale Ornati suddetto per essere ammesso ad offrire agli incanti dei beni di compendio della eredità del fu Carlo Pelloli, stati subastati in esecuzione al decreto 7 giugno 1872 di questo medesimo tribunale.

Milano, dal tribunale civile e correzionale, 16 giugno 1873.

Secco Suardo vicepres.

E. Sartorio vicecanc.

MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale delle Carceri

UFFICIO DI PREFETTURA DI VENEZIA

AVVISO D'ASTA per l'appalto generale della casa di pena di Venezia.

Andato deserto il primo esperimento d'asta di cui l'avviso 2 aprile corrente, si fa noto che alle ore 10 antimeridiane di lunedì 15 settembre prossimo venturo, nell'ufficio della prefettura di Venezia, si addiverrà, alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, al pubblico incanto col metodo dei partiti segreti per l'appalto generale del servizio della casa di pena di Venezia, ritenute le indicazioni e condizioni di che nella seguente Tavola.

Numero dei lotti	CASA PENALE componente il lotto	Servizio che si appalta	Disposizioni del capit. d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti		Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo		Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario	
			Parte dei capitoli	Tavole relative			della cauzione in rendita dello Stato	del deposito per adire all'asta	Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unico	Casa penale maschile in Venezia	Mantenimento e lavorazioni	Parte I, titolo II della parte II e p. II', tit. unico	B, E, H, M, O, P, Q, 2ª parte, 2º R parte 2ª	1,040,250	L. 1 »	3,500	6,000	5	L. 11 25

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali:

1º La durata dell'appalto è stabilita per 5 anni decorrenti dal 1º gennaio 1874 al 31 dicembre 1878.

2º L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4ª e 5ª della Tavola sovrastante.

3º Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo 3º dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della Tavola suddetta.

4º L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 7ª della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione e l'approvazione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo 2º, capo 4º del regolamento predetto.

5º Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7ª della Tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accettano quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6º I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui nell'articolo 69 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

7º Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito indicato nella colonna 9ª della Tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8º Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario, rispettivamente descritti nelle Tavole A, B, C dei capitoli, sono quelli scritti a penna nelle Tavole stesse alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

9º L'appalto sarà deliberato al miglior offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.

10. In caso di deliberamento, il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 30 settembre 1873.

11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro 8 giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare, a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato, una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 8ª della Tavola sovracitata; ommettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9ª della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

13. In questo secondo esperimento si farà luogo all'aggiudicazione, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

14. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario.

Venezia, addì 26 agosto 1873.

Per detto Ufficio di Prefettura

4659 ASTORI *Segretario*.

INTENDENZA DI FINANZA DI CASERTA

Avviso di concorso.

In esecuzione dell'articolo 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei sali e dei tabacchi lavorati, approvato con Regio decreto 22 novembre 1871, n. 549, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Ponza nel circondario di Gaeta nella provincia di Terra di Lavoro.

A tale effetto nel giorno 15 settembre 1873, alle ore 11 antimeridiane, sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza provinciale delle finanze in Caserta l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali ed i tabacchi dai magazzini di deposito in Napoli.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Al medesimo è assegnata una rivendita.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

a) pel sale	Comune	Quint. 60 00	equivalenti	a	L. 3,300 00
	Macinato e di Volterra	id. »	id.		» »
	Raffinato	id. »	id.		» »
	Pastorizio	id. »	id.		» »
	In complesso	Quint. 60 00	id.	a	L. 3,300 00
b) pei tabacchi	Nazionali	Quint. 24 34	pel compl. imp.	di	L. 14,997 70
	Esteri	id. »	id.		» »
	In complesso	Quint. 24 34	id.	di	L. 14,997 70

A corrispettivo della gestione dello spaccio e per tutte le spese relative vengono accordate provvigioni a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa distintamente pei sali e pei tabacchi. Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 27 per ogni cento lire sul prezzo di tariffa dei sali, e di lire 7 per ogni cento lire sul prezzo di tariffa dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 1940 83.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 813 19, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di L. 1,127 64, la quale coll'aggiunta del reddito della vendita calcolato in lire 557 ammonterebbe in totale a lire 1,684 64.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione Generale delle gabelle e presso l'Intendenza provinciale delle finanze in Caserta.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffizi premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In quintali 12 00 Sali	pel valore di	L. 660 00
In quintali 4 00 Tabacchi	id.	» 2000 00
	E quindi in totale	L. 2660 00

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicati in piego suggellato la loro offerta in iscritto all'Intendenza provinciale delle finanze in Caserta.

Le offerte per essere valide dovranno:

1º Essere stese sopra carta da bollo da una lira;

2º Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo di indennità per la gestione e per le spese relative tanto pei sali quanto pei tabacchi;

3º Essere garantite mediante deposito di L. 266, corrispondente al decimo dell'importo della cauzione contemplata dagli articoli 3 e 4 del capitolato summenzionato. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita 5 per 100 inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, calcolata al prezzo di Borsa nella capitale del Regno;

4º Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazione dalle condizioni stabilite o riferendosi ad offerte di altri aspiranti, si riterrano come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà richiesto la provvigione minore, semprechè sia inferiore o almeno eguale a quella portata dalla scheda ministeriale.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 3 del capitolato d'onere.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi di concorso, quella per la inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Caserta, 27 agosto 1873.

4642 *L'Intendente:* DE CESARE.

MUNICIPIO DI CATANIA

AVVISO REITERATO per la concessione temporanea delle acque dell'Amenano che scorrono nella Villa Pacini.

Rimasti deserti gl'incanti per la concessione temporanea delle acque dell'Amenano che scorrono nella Villa Pacini, si deduce a pubblica ragione che addì 14 del prossimo mese di settembre, alle ore 12 meridiane, si procederà nella sala di questo palazzo comunale innanzi al Sindaco sottoscritto o all'Assessore che ne farà le veci, per estinzione di candela, al primo deliberamento della concessione in parola in base alle medesime condizioni già pubblicate col precedente manifesto del 29 luglio scorso; nella intelligenza che ai termini dell'articolo 49 del regolamento generale della contabilità dello Stato, approvato con R. decreto del 25 gennaio 1870, si farà luogo alla presente aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Il capitolato d'oneri cui resta subordinata la presente concessione, già pubblicato col manifesto di sopra citato, trovasi depositato nel 3º ufficio della segreteria comunale, e chiunque può farne lettura in tutte le ore d'ufficio.

I termini fatali per un'offerta più vantaggiosa secondo le prescrizioni contenute nell'art. 22 del precitato capitolato sono stabiliti a giorni 15 a datare da quello in cui sarà pubblicato il relativo manifesto in grado di vigesimo.

Catania, 23 agosto 1873.

Il Sindaco PAOLO LIETO. *Il Segretario Capo* GIUSEPPE LOMBARDO FIORENTINO.

4611

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE

DELLA DIVISIONE DI PERUGIA

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 4 settembre prossimo, alle ore 11 antimeridiane, in Perugia e nell'Ufficio suddetto sito in piazza S. Giovanni Battista e S. Bernardo, al civico nº 3, avanti il capo dell'Ufficio stesso, si procederà all'incanto di seconda prova per l'appalto in un solo lotto della somministrazione dei

FORAGGI

pei quadrupedi dell'esercito di stanza e di passaggio nelle provincie di Perugia, Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino.

L'impresa durevole per un anno avrà principio il 1º ottobre 1873 e termine il 30 settembre 1874.

La cauzione fissata ascende a lire 19,000.

I capitoli generali e parziali d'appalto, i quali faranno poi parte integrale del contratto, sono visibili in tutti gli Uffici d'Intendenza Militare del Regno.

La razione di foraggio si compone di avena e fieno, ma può essere dai comandanti di Corpo modificata con sostituire avena o paglia a tutto o parte del fieno.

La facoltà di distribuire fino agostano invece del maggese viene estesa alla durata di tre mesi.

L'asta verrà tenuta a partiti segreti: le offerte dovranno essere scritte su carta bollata di lira una, oppure con marche da bollo dello stesso valore firmate e suggellate, e dovranno contenere:

1º La dichiarazione che si offre il ribasso unico d'un tanto per ogni cento lire sul prezzo di base d'incanto dell'avena, del fieno e della paglia mangiativa. Questo prezzo è fissato:

Per l'avena a	L. 26 50	al quintale
Per il fieno a	» 10 »	id.
Per la paglia mangiativa	» 5 »	id.

2º L'obbligazione di provvedere, ove i corpi ne facciano richiesta, la paglia da lettiera, le carrube, la crusca, la segala e l'orzo in grana, e la farina di segala e d'orzo, ai prezzi stabiliti nell'avviso d'asta.

Tali prezzi esenti dagli effetti del ribasso succitato sono:

La paglia da lettiera — prezzo di mercuriale

Le carrube	L. 1 75	ogni miriagramma
La crusca	» 1 20	id.
La segala in grana	» 16 »	ogni ettolitro
L'orzo in grana	» 14 »	id.
La farina di segala	» 3 »	ogni miriagramma
La farina d'orzo	» 2 50	id.

Le offerte che non contenessero i due summenzionati estremi, e fossero condizionate, o non suggellate, non verranno ammesse al concorso.

Gli accorrenti per essere ammessi a far partito dovranno presentare la ricevuta constatante l'effettuato deposito provvisorio nelle Casse dei depositi e prestiti o di una Tesoreria provinciale, dell'importare della cauzione nella somma suespressa di L. 19,000 in contanti o in titoli di rendita pubblica valutabili pel solo valore effettivo di Borsa corrente nel giorno precedente quello dell'effettuato deposito.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che avrà fatto il migliore ribasso, purchè superiore o pari almeno a quello da segnarsi dal Ministero della guerra in una scheda segreta che verrà deposta sul tavolo ed aperta dopo riconosciuti tutti i partiti presentati.

È facoltativo agli aspiranti presentare i loro partiti a qualunque ufficio d'Intendenza Militare, ma di questi partiti non si terrà conto se non giungono in questo ufficio prima dell'apertura dell'incanto, e se non sono accompagnati dalla fede dell'effettuato deposito provvisorio della cauzione.

I depositi degli offerenti non risultati deliberatari saranno fatti restituire; quello del deliberatario verrà convertito in deposito definitivo.

Nell'interesse del servizio il Ministero della guerra ha ridotto il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento a giorni cinque, e perciò detto tempo utile scadrà alle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma) del quinto giorno da quello dell'avvenuto deliberamento.

Le spese tutte relative a questo e ai precedenti incanti ed al contratto, cioè carta bollata, diritti di segreteria e di copia, di registro, di stampa ed inserzione in gazzetta degli avvisi, sono a carico del deliberatario.

Perugia, 29 agosto 1873.

Per detta Militare Intendenza

4653 *Il Sottocommissario di Guerra:* A. GORIA.

CITTÀ DI GENOVA

UFFICIO DI EDILITÀ E LAVORI PUBBLICI

AVVISO D'ASTA.

Essendo stato offerto ed accettato in tempo utile il ribasso del ventesimo al prezzo di L. 968,500 pel quale con atto del 20 agosto corrente era stato preparatoriamente aggiudicato l'appalto per la

Formazione del tronco di strada di circonvallazione a monte compreso fra la salita di S. M. di Sanità e l'oltipiano di Castelletto coi raccordi alle pubbliche vie che vi fanno capo, o ne vengono intercettate, compimento del tronco che scende fino alla piazza del Carmine, sistemazione di giardini ed opere accessorie;

Si previene il pubblico che il giorno 10 settembre p. v., alle ore 2 pom., avrà luogo in una delle sale del palazzo di città, nanti il sindaco e col mezzo dell'estinzione dei lumi, il secondo e definitivo incanto per l'appalto medesimo, alle stesse condizioni di cui nel primo avviso d'asta in data 2 agosto corrente.

L'incanto verrà aperto sulla somma di L. 920,075.

I concorrenti a far partito dovranno:

1º Far inscrivere nella segreteria del comune, un giorno prima di quello fissato per l'incanto, il loro nome, cognome, patria e qualità, e deporvi i certificati comprovanti la loro capacità.

2º Depositare nella Tesoreria civica L. 100,000 a garanzia dell'asta, e L. 8000 a mani del segretario per le spese d'incanto, tassa di registro, ed altre relative; queste somme verranno restituite ultimato l'incanto, quelle però dell'aggiudicatario continueranno a rimanere depositate in garanzia del contratto.

Le schede di offerta scritte su carta di bollo inferiore ad una lira saranno tenute come nulle.

Le condizioni d'appalto sono visibili a chiunque nel civico ufficio dei lavori pubblici, in tutti i giorni non festivi, dalle ore 10 del mattino alle ore 4 pom.

Genova, 26 agosto 1873.

Per il Segretario del Municipio

4635 CORSI *Vicesegr.*

NOTIFICAZIONE. 4606

(1ª *pubblicazione*)

Banaudi Emilia fu medico Pietro, residente a Briga Marittima, tanto in proprio che quale madre della minore sua figlia Maria, notifica che con decreto del tribunale civile di Cuneo delli 14 agosto andante furono dichiarati eredi testamentari del fu Giacomo Pastorelli fu Antonio, di Briga Marittima, li figli Luigi e Maria, e per il terzo dell'usufrutto essa Emilia Banaudi, e stante il decesso del Luigi suddetto in minore età senza prole, fu dichiarato aver spettato e spettare per un quarto in proprietà e per un terzo in usufrutto alla stessa Emilia Banaudi, e per tre quarti in proprietà alla Maria Pastorelli fu Giacomo, li tre certificati sul Debito Pubblico italiano, consolidato 5 per 0|0, aventi li numeri 874,233, 829,263, 1031,771, della rendita di lire cento il primo e di lire cinquanta caduno il secondo e terzo, vincolati per la malleveria prestata dal fu Giacomo Pastorelli suddetto quale tesoriere del comune di Briga Marittima, e doversi quindi in detta proporzione restituire tali cartelle alle Emilia Banaudi e Maria Pastorelli.

Cuneo, 20 agosto 1873.

Francesco Toesca, proc. capo.

DICHIARAZIONE. 4608

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Savona radunato in camera di consiglio dichiara che l'unica erede del fu Antonio Valleraai è la di lui moglie Maria Thea, la quale per conseguenza ha diritto alla proprietà condizionata alla cauzione per la libertà provvisoria di Astengo Angelo di ottenere la rimessione e consegna come cosa di sua proprietà delle cedole portanti gl'interessi scaduti dal primo luglio 1869 a tutto il primo semestre 1873 e successivi, e cioè della cartella del Debito Pubblico del Regno d'Italia, della rendita di lire cinquanta, n. 687973;

Di quella della rendita di lire dieci, n. 1214327;

Della cartella del Debito Pubblico del Regno d'Italia, della rendita di lire dieci, n. 1248183;

Di quella della rendita pure di lire dieci, n. 1479423;

Di quella pure della rendita di lire dieci, n. 1511802;

E finalmente dell'altra cartella del Debito Pubblico del Regno d'Italia, della rendita di lire cinque, col n. 1519621.

Savona, 20 agosto 1873. — Sighicelli - Asquasciati Palmarino vicecancelliere.

Per estratto conforme all'originale:

Savona, 23 agosto 1873.

Nicolò Celasco canc.

DELIBERAZIONE. 4609

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, in 1ª sezione, addì 6 agosto 1873 deliberava come segue:

"Che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia intesti l'annua rendita complessiva di lire mille ottocento dieci, risultanti dai due certificati, l'uno di annue lire cinque, sotto il n. 125293, e l'altro di annue lire mille ottocento cinque, sotto il n. 20580, entrambi intestati a Ducarne Giuseppe fu Ferdinando per lire novecento cinque a favore della signora Teresa Ducarne, e per l'eguale somma a favore della signora Marianna Ducarne."

Per copia conforme

Avv. Vincenzo Morgera proc.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI VITERBO.

Il signor Angelo Desiderj nella qualifica di padre e legittimo amministratore dei minorenni Giulia, Luigi, Oreste, Regina e Girolama Desiderj di Toscanella ha fatto istanza in data 26 agosto 1873 al signor presidente del tribunale suddetto per la deputa di un perito allo effetto di procedere alla stima dei seguenti stabili, dei quali fa promuovere subastazione a danno di Antonio Mezzetti di Toscanella.

1º Terreno olivato e vignato, posto nel territorio di Toscanella, contrada Valle Vidone, segnato in mappa coi numeri 825, 826, sub. 1, 2, 3, 828, sub. 1, 2, confinante Tassoni Caterina e Giacinta, Brunamonti Francesco, salvi, ecc., di ett. 16 27, in parte gravato di canone a favore del Monastero di S. Paolo di Toscanella.

2º Terreno vignato, situato ove sopra, contrada Quadigliolo, segnato in mappa col n. 970, di superficie ett. 4 35, confinante Tassoni Pietro, Peroni Elvira, Sposetti Pio e Giov. Battista, salvi, ecc.

3º Terreno cannetato, situato ove sopra, contrada la Moletta, gravato di canone a favore del Capitolo della cattedrale di Toscanella, di superficie ettari 1 82, confinante Liberati Angelo, Amantili Lorenzo e fratello, salvi, ecc.

4º Terreno seminativo, situato ove sopra, contrada Valle Vidone, numero di mappa 94, di ett. 9 06, confinante Arcipretura della cattedrale di Toscanella, Amantini Lorenzo e fratello, salvi, ecc.

5º Casa situata in Toscanella, sulla via della Rocca, numeri di mappa 84 e 85, con sito scoperto, confinante Marcoaldi Oreste e fratelli, Grasselli Vincenzo e fratello, salvi, ecc.

Viterbo, 27 agosto 1873.

4614 Dott. Giuseppe Cassani, proc.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere dei 4 agosto 1873 è stato disposto che la rendita di lire 170 nascente da certificato numero 7498 del Debito Pubblico italiano, Direzione di Napoli, 13 maggio 1862, sia per lire 40 intestata per successione ai minori Antonio, Lorenzo, Michele e Stanislao d'Addio fu Stanislao, e le rimanenti lire 130 intestate ai minori Maria, Antonio, Lorenzo, Michele, Angela e Stanislao d'Addio fu Stanislao, tutti essi minori sotto l'amministrazione della madre Orsola Merola di Michele, domiciliati in Macerata (Terra di Lavoro). E le rendite arretrate dal 1º gennaio 1868 inclusivo in poi siano pagate libere alla detta Merola. E ciò a norma dei regolamenti in vigore.

4626 Giuseppe Vetrella proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Acqui ad instanza di Teresa, Domenica, Giuseppina, Catterina, Vittoria, Francesca e Carolina, moglie la prima a Caglieri Angelo, la seconda a Rapetti Agostino, la terza a Carlo Francesco Monti, celibi le altre, quali eredi legittimi del loro fratello Pisano Luigi, autorizzò con decreto delli 26 luglio 1873 la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ad operare la conversione delle tre cartelle intestate al predetto fu Pisano Luigi fu Valentino, domiciliato in sua vivenza in Acqui, minore, sotto la tutela di Rapetti Agostino fu Francesco, portanti dette cartelle li numeri 138024, 36799, 44232, dell'annua rendita di lire cento caduna le due prime, e di lire novanta la terza, consolidato 5 0|0, in altrettanta rendita al portatore.

Chiri presidente.

4658 Manganelli vicecancelliere.

AVVISO. 4643

Avendo la Società commerciale esistente fra i fratelli Gaetano, Giuseppe, Luigi e Filippo Spinelli subito una modificazione per la separazione avvenuta fra il detto Giuseppe, ora residente in Napoli, e gli altri fratelli con domicilio in Roma ed in Frosinone, ed essendosi l'estratto di tale mutazione già trascritto nella cancelleria di questo tribunale di commercio a sensi degli articoli 158 e 163 Codice di commercio, si rende ora di pubblica ragione per ogni effetto di legge, e in base degli articoli 161 e 163 Codice suddetto, come la ditta Fratelli Spinelli rimanga rappresentata dai ricordati Gaetano, Luigi e Filippo, ciascuno dei quali firmerà: *Fratelli Spinelli*.

Roma, dì 29 agosto 1873.

VENDITA AI PUBBLICI INCANTI.

Il sottoscritto notaro rende noto che nell'incanto del giorno 20 agosto corrente essendo rimasta deserta la vendita degli infrascritti stabili appartenenti alle signore Cleofe ed Emilia Fidanza minorenni, domiciliate in Roma, via di Campo Carleo, n. 20, tutelate dal signor avv. Augusto Colombo surrogato al signor avv. Agostino Pagnoncelli con ordinanza della 2ª sezione di questo tribunale civile del 10 luglio 1873, in virtù di decreto dell'eccellentissimo tribunale civile di Roma, primo periodo feriale, del 23 agosto corr., che ordinò il nuovo incanto con ribasso del decimo dei prezzi, avrà luogo nel giorno 3 settembre prossimo, alle ore 10 antimeridiane, nello studio del detto signor avv. Colombo, in via Parione, n. 40, ultimo piano, innanzi il sottoscritto notaro, come ufficiale delegato, la vendita a lotti separati degli infrascritti fondi al maggiore e migliore offerente ai prezzi d'incanto e presso i depositi che s'indicano e salvi gli aumenti di sesta.

Fondi da vendersi.

1º Casa al vicolo Vecchiarelli, n. 50 a 52, prezzo ridotto lire 11593, decimo lire 1159, deposito lire 900.

2º Casa in via Paola, n. 24 e 25, prezzo lire 8785, decimo lire 878 50, deposito lire 750.

3º Casa in via di S. Bartolomeo de' Vaccinari, n. 31 a 37, e via del Merangolo, n. 18 e 19, prezzo lire 15288 27, decimo 1528 82, deposito lire 1000.

4º Casa al vicolo della Mortella, n. 8 e 9, unitamente alla casa in piazza Cenci ed in via de' Cenci, n. 44 e 45, prezzo lire 22143 63, decimo lire 2214 87, deposito lire 1700.

Le altre condizioni della vendita ed i documenti relativi sono visibili nello studio del notaro sottoscritto in Borgo Nuovo, n. 171, senza spesa.

Roma, li 23 agosto 1873.

Acindino Buratti notaro pubblico delegato. 4644

SUNTO DI CITAZIONE.

Ad istanza della Compagnia di Assicurazioni Generali *L'Unione*, domiciliata in Firenze, ed elettivamente in Roma, vicolo Sciarra, n. 61, e rappresentata dal procuratore Alberto Rossi,

Io sottoscritto usciere ho citato i signori Giuseppe e Rosa Menardi, rappresentanti la Ditta fratello e sorella Menardi, ambedue d'incognito domicilio e dimora, nella forma di cui all'articolo 141 di procedura civile, a comparire nanti il tribunale di commercio di Roma in via formale, nel termine di giorni venticinque, per ivi, in contraddittorio anche delle altre citate Ditte fratelli Poggio, Montalti di Bologna, Caratti Borda e Cª, fratelli Schlatter, Asinari e Caviglione, sentir dichiarare che nessun diritto d'indennità compete alla citata Ditta Menardi nè ad altri per essa contro la Compagnia istante suddetta per l'incendio da essi Menardi sofferto la sera dei 5 marzo 1873 nel loro negozio in via Piè di Marmo, n. 30, colla condanna solidale di tutti i citati alle spese.

Roma, 29 agosto 1873.

L'usciere del tribunale di commercio

4630 Oscar Fori.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Salerno con decreto del 26 agosto 1873 ha disposto che il certificato nominativo della rendita di lire 215, n. 81787, Napoli 21 settembre 1863, intestato a Pepesirio Girolamo fu Michele, venga dal Debito Pubblico tramutato in cartelle al portatore da consegnarsi al suo erede Giovanni Pepe fu Michele.

4655 Carlo Ali proc.

DELIBERAZIONE. 4654

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo, sezione feriale, con deliberazione del 23 aprile 1873, ordinò che la rendita di lire 290, dipendente dal certificato di n. 29604, intestata a Cosentino Marianna fu Domenico, nubile, domiciliata in Palermo, datato a Palermo 27 febbraio 1865, e di posizione n. 10078, sia dal direttore del Gran Libro del Debito Pubblico divisa e attribuita in quanto a lire 195 in favore della signora Rosalia Casolie vedova di Diego Cosentino come madre e amministratrice dei suoi figli minori Antonino e Giulia, e lire 95 in favore della signora Antonina Cosentino, e per essa oggi dal compratore sig. Giuseppe Lo Bianco di Palermo. Se ne dà conoscenza pubblica per gli effetti e dritti.

AVVISO 4506

Ad istanza del signor Dionisio Della Valle, rappresentato dal procuratore signor Alessandro Caramini, all'udienza di questo tribunale del 2 ottobre 1873 si procederà in danno di Serafino e Domenico Quattrini alla vendita di una vigna posta in Morlupo, via Fontanelle, valutata per lire 1619 07, ed una casa anche in Morlupo, in contrada Piazza della Fontana, per lire 5072, con le condizioni indicate nel capitolato di vendita.

Roma, 27 agosto 1873.

Lorenzo Palumbo, usciere.

N. 424, reg. 15. DECRETO. 3763

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 2ª promiscua, adunato in camera di consiglio nelle persone dei signori nobile cav. avv. Ettore Miglio vicepresidente; cav. avv. Fabio Poretti giudice; dott. Raffaele Savonarola id.

Omissis.

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a far tramutare:

1º In un solo certificato complessivo col godimento 1º gennaio 1873, consolidato 5 per 0|0, per la rendita di L. 2750 da intestarsi alla nobile Carolina Parrocchetti vedova Solini, figlia del fu Antonio, domiciliata in Milano, i seguenti certificati:

a) Certificato n. 11730, della rendita di lire 670, consolidato 5 per 0|0, intestato a Solini Gaetano fu Mauro, domiciliato a Milano, in data di Torino 28 aprile 1862;

b) Certificato n. 13829, della rendita di lire 580, consolidato 5 0|0, intestato a Solini Gaetano fu Mauro, domiciliato a Milano, in data di Torino 9 maggio 1862;

c) Certificato n. 47556, della rendita di lire 1500, consolidato 5 0|0, intestato a Solini Gaetano fu Mauro, domiciliato a Milano, in data di Firenze 12 gennaio 1872.

2º A far tramutare in altri due eguali certificati al nome di essa nobile Carolina Parrocchetti vedova Solini fu Antonio, domiciliata in Milano, i seguenti certificati:

a) Certificato n. 17 del Debito Pubblico, creazione 16 aprile 1850, serie 23, per l'annua rendita di lire 129 60, datato da Milano 15 aprile 1862, intestato a Solini Gaetano fu Mauro di Milano;

b) Certificato n. 22, creazione 16 aprile 1850, serie 23, per l'annua rendita di lire 129 60, datato da Milano 15 aprile 1862, intestato a Solini Gaetano fu Mauro di Milano; entrambi col godimento 1º dicembre 1872 in avanti.

Si rimette la ricorrente all'esecuzione delle prescrizioni relative di legge.

Milano, 5 maggio 1873.

Miglio vicepres.

[L. S.] E. Sartorio vicecanc.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Si rende noto che il tribunale civile di Savona sulla domanda di Gabriele Siccardi, ammesso al beneficio dei poveri con sentenza 18 giugno 1873, pronunziò l'assenza di Angelo Siccardi di Gabriele, già residente in Albissola Mare.

Savona, 5 luglio 1873.

E. Muzio avv.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Savona attesta che il nominato Gabriele Siccardi venne ammesso al gratuito patrocinio alla data suddetta, e che ha diritto di fare inserire a' poveri il sovra scritto avviso.

Savona, 26 luglio 1873.

3980 N. Celasco canc.